

Riccardo Tiscini - Francesco Paolone

IFRS 13

Fair Value Accounting

Dibattito e profili di incertezza
nella definizione dei parametri valutativi



Giappichelli

Introduzione

La progressiva globalizzazione dei mercati finanziari ed il continuo confronto internazionale tra le aziende di piccole e medio-grandi dimensioni per il reperimento dei capitali rappresentano, ancora oggi, argomenti di notevole interesse ed acceso dibattito scientifico e professionale.

Lo strumento che più di tutti ha agevolato ed accelerato il processo di “internazionalizzazione” dal punto di vista contabile è costituito dal *fair value*, quale valore di difficile misurazione ed interpretazione che fa riferimento ai valori correnti di mercato e/o ai flussi prospettici da attualizzare quantificabili solo attraverso un piano previsionale.

Il *fair value accounting* è originariamente attribuibile alla dottrina anglosassone, prevalentemente di matrice americana, da cui lo IASB ha tratto fondamento per l’implementazione di un sistema di valori diverso da quello ancorato al costo storico, di matrice europea, soprattutto italiana.

L’adozione del *fair value* ha gradualmente messo in discussione, specialmente nel contesto italiano, la predominanza del costo storico dal momento che l’utilizzo dei valori correnti consente di attribuire alle voci di bilancio una valutazione più recente, ancorata agli andamenti del mercato, ma al contempo molto più volatile. Come in tutte le logiche di misurazione basate sulle stime, anche quelle relative al *fair value* sono viziate da soggettività ed imprecisione: se da un lato, quindi, il *fair value* di alcune attività e/o passività può essere misurabile in maniera semplice, essendoci già informazioni disponibili ed attendibili sui prezzi di scambi, dall’altro lato, la misurazione può risultare particolarmente complessa nel caso in cui tali informazioni non fossero reperibili.

Il 12 maggio 2011 lo IASB ha pubblicato l’IFRS 13 “*Valutazione del fair value*” ed il relativo processo di *endorsement* nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato completato nel dicembre 2012.

Il principio contabile IFRS 13 nasce dalla necessità, sempre più crescente, di contenere in un unico standard internazionale le disposizioni relative al *fair value* ed alla relativa *disclosure*. Ogni Società che ha l’obbligo di redigere il bilancio IAS/IFRS deve applicare il principio IFRS 13, al più tardi, a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o in data successiva.

L'introduzione dell'IFRS 13 rappresenta un passaggio fondamentale per la definizione di un percorso di determinazione comune ed indipendentemente dalle voci di bilancio oggetto di misurazione.

Anche se il concetto di *fair value* è suscettibile di interpretazioni e traduzioni discordanti, nel corso degli anni la dottrina internazionale e la prassi professionale ne hanno fornito una definizione univoca, vale a dire "il corrispettivo al quale un'attività può essere trasferita (o una passività estinta) tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione che coinvolge terzi e può essere riconducibile a diversi approcci valutativi (costo, mercato, flussi attualizzati).

Un primo approccio (*cost approach*) riconduce il concetto di *fair value* al costo, secondo cui le voci di bilancio vengono iscritte per l'ammontare di denaro, o dei suoi equivalenti, o del valore corrente (*fair value*) degli *asset* trasferiti in permuta al momento della loro acquisizione.

Un secondo approccio (*market approach*) attribuisce il concetto di *fair value* al valore di mercato, secondo cui le attività, nel caso in cui fossero scambiate in un mercato attivo, possono essere registrate in base al prezzo di mercato corrente, rettificato dai costi da sostenere in una operazione effettiva. Nel caso in cui un mercato fosse poco attivo, oppure non è disponibile un prezzo corrente di mercato, possono essere utilizzate tecniche di valutazione consolidate, come ad esempio il *fair value* di un'attività simile.

Un terzo, ed ultimo, approccio (*income approach*) associa il concetto di *fair value* al valore attuale dei flussi proiettati in un orizzonte temporale definito e scontati ad un tasso di attualizzazione espressivo del rischio reale dei flussi riscossi in futuro. Quest'ultimo approccio fornisce la base metodologica per definire numerose variabili (tasso, flusso, ecc.) che consentono di effettuare una adeguata misurazione del *fair value* di una specifica attività da iscrivere in bilancio ma che, allo stesso tempo, potrebbero rendere la valutazione troppo soggettiva e a volte anche distorta.

* * *

Il presente contributo enfatizza l'importanza dell'IFRS 13 che affida al *fair value* una maggiore capacità informativa utile per i potenziali investitori, pur considerando le incertezze e l'ampio margine di soggettività dietro l'applicazione di tale principio. Tali incertezze e soggettività sono inevitabilmente connaturate al processo di misurazione del *fair value* e, quindi, di difficile eliminazione, ma comunque controllabili attraverso un giudizio professionale dettagliato e documentato sulla rischiosità della gestione aziendale e delle dinamiche del mercato in cui l'azienda opera.

La recente crisi finanziaria, accentuata da un'ulteriore crisi che al momento della scrittura di questo contributo monografico è ancora in atto, ossia quella da

COVID-19, ha messo in discussione le logiche del *fair value*, essendo questo fortemente influenzato dall'andamento dei mercati.

In conclusione, ancora oggi esiste un *trade-off* con il quale tutti gli addetti ai lavori sono costretti a convivere: l'introduzione del *fair value* consente di pervenire ad una rappresentazione del capitale più vicina al valore economico effettivo dell'azienda, ma al contempo rischia di compromettere, soprattutto in periodi di crisi come quello attuale, il fondamento della conservazione economica del capitale.

In sintesi, sarebbe più ragionevole predisporre bilanci prudenti ma ancorati al costo storico, oppure bilanci meno prudenti (al *fair value*) ma maggiormente in grado di esprimere risultati reali e più attuali?

La crisi del paradigma contabile dominante e la nascita di un nuovo paradigma

SOMMARIO: 1.1. Le cause della crisi del paradigma contabile dominante. – 1.1.1. La diffusione degli strumenti finanziari derivati. – 1.1.2. La rilevanza del patrimonio degli intangibili. – 1.2. Il processo di armonizzazione contabile: le Direttive Europee. – 1.2.1. Il primo processo di armonizzazione contabile a livello europeo. – 1.2.2. Il secondo processo di armonizzazione contabile a livello europeo. – 1.3. La convergenza verso i principi contabili internazionali. – 1.4. L'affermarsi di un nuovo paradigma contabile.

1.1. *Le cause della crisi del paradigma contabile dominante*

L'esigenza di internazionalizzare i sistemi contabili deriva dalla nascita di numerosi rapporti di causa-effetto tra i sistemi contabili e l'ambiente sociale, economico e culturale in cui ciascuno di essi si sviluppa. *“Accounting is developed in response to the environment in which it found itself”*¹.

L'insoddisfazione sulla struttura e sui contenuti del bilancio emerge dall'affermarsi di una serie di fattori che non troverebbero risposta nell'attuale paradigma contabile dominante:

- la crescente insoddisfazione, da parte di dottrina e prassi, relativa alla struttura e al contenuto del bilancio nel contesto europeo;
- l'esigenza di convergere verso un'armonizzazione del linguaggio contabile a livello internazionale.

I suddetti fattori hanno spinto gli addetti ai lavori a mettere in discussione il paradigma contabile dominante che ha sempre rappresentato il punto di riferimento per la redazione dei bilanci europei.

¹ Archer S. (2005). “Book review”, in *Accounting and Business Research*, Taylor & Francis Journals, 35(1), 103-106.

Secondo Khun (1970), il paradigma contabile rappresenta un corpo di conoscenze che includono teorie, applicazioni, e strumenti che producono “*tradizioni particolari tra loro coerenti*”². Un paradigma, quindi, è basato su modelli comuni di pensiero che sono utilizzati per stabilire regole utili nella prassi.

Tale insoddisfazione si è manifestata anche a seguito di due principali fenomeni economici che sembrano aver messo in dubbio la portata informativa dei paradigmi contabili dei diversi paesi europei:

- la progressiva diffusione ed utilizzo di strumenti finanziari derivati sempre più complessi e “strutturati”;
- la crescente convinzione che il successo competitivo aziendale sia strettamente associato alla capacità di generare e gestire beni immateriali derivanti dal patrimonio di “conoscenza” nel tempo acquisito.

1.1.1. La diffusione degli strumenti finanziari derivati

La progressiva diffusione di strumenti finanziari derivati ha origini lontane che risalgono agli anni '70³, periodo in cui gli operatori economici hanno assistito ad una progressiva diffusione ed a un loro crescente utilizzo, al fine di gestire il rischio associato ad una maggiore volatilità nei mercati valutari, determinatosi con la rimozione del trattato di Bretton Woods e, nel prezzo del petrolio, con la costituzione dell'OPEC. Per quanto riguarda la loro finalità, i derivati possono essere utilizzati per⁴:

- operazioni di copertura; a tal fine vengono impiegati strumenti derivati il cui *fair value* compensa le oscillazioni del corrispondente *fair value* dello strumento sottostante;

² Kuhn T.S. (1970). *The structure of scientific revolutions* (2nd ed.), University Chicago Press, Chicago. Si veda Kuhn T.S. (2009). *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino.

³ I derivati possono essere di 3 tipi:

- *futures* o *forward*, in forza dei quali una parte si impegna a comprare o vendere una determinata attività sottostante ad un prezzo e ad una scadenza prefissati;
- *option*, che attribuiscono all'acquirente il diritto di acquistare o vendere a un prezzo e a una scadenza predefiniti una determinata attività sottostante, dietro versamento di un premio;
- *swap*, mediante i quali le parti contraenti si scambiano periodicamente dei flussi di cassa determinati su un capitale di riferimento (il c.d. nozionale).

Cfr. Girino E. (2010). *I contratti derivati*, Giuffrè, Milano; Risaliti G. (2008). “Gli strumenti finanziari derivati nell'economia delle aziende”, in Id., *Risk management, aspetti operativi e principi contabili internazionali* (Coll. Studi Economico-aziendali E. Giannessi, 85), Giuffrè, Milano; Sottoriva C., Supteri Furga F. (2017). *La valutazione degli strumenti finanziari derivati*, Giuffrè, Milano.

⁴ Cfr. Baldin M. (2019). “Il trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati”, in *Fisco & Contabilità*, n. 46.

- operazioni speculative; in tal caso, l'azienda detiene lo strumento non con l'obiettivo di copertura di un determinato rischio, ma per trarre profitto, moltiplicandone gli effetti, dalle variazioni nel prezzo dell'attività finanziaria o dalla grandezza economica sottostante.

La loro diffusione è cresciuta esponenzialmente negli ultimi venti anni, interessando non solo le aziende di grandi dimensioni ma anche quelle che operano su scala locale di ridotta dimensione.

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha posto l'enfasi, in particolare, sulle modalità di rilevazione contabile degli strumenti derivati, prevedendo che tali strumenti vengano iscritti in base al loro *fair value*. Infatti, se quest'ultimo è positivo verrà iscritto nell'attivo di stato patrimoniale alle voci B.III.4 (Immobilizzazioni) o alla voce C.III.5 (Attivo Circolante); nel caso in cui sia negativo andrà iscritto alla voce B.3 (Strumenti finanziari derivati passivi). Tutte le variazioni saranno riportate a conto economico.

Gli strumenti finanziari derivati non hanno, però, trovato una compiuta collocazione nell'ambito del paradigma contabile dominante, emerso con lo sviluppo di un'economia industriale nel corso del secolo precedente, strutturato sulle transazioni poste in essere dall'azienda con terze economie e focalizzato sulla misurazione del risultato "realizzato" da tali transazioni.

Questa incompleta rappresentazione degli strumenti finanziari derivati ha prodotto un intenso dibattito sulle corrette modalità di rappresentazione e sulle diverse soluzioni operative in differenti contesti.

Una prima soluzione prevede una rappresentazione degli strumenti finanziari derivati nei prospetti di bilancio e una loro valutazione al "valore corrente" (*fair value*) alla data di riferimento; una seconda soluzione prevede l'inserimento delle informazioni sull'esistenza, sulla natura, sulla finalità e sul valore corrente di tali strumenti, nelle note al bilancio.

La prima soluzione, perseguita dallo IASB, rappresenta peraltro un'anomalia all'interno del paradigma contabile dominante, individuabile nell'utilizzo di criteri di misurazione basati a "costo" di singoli elementi del bilancio con criteri basati sul loro "valore corrente" (*fair value*). Tale anomalia ha compromesso la coerenza stessa dell'approccio contabile seguito e ha, pertanto, messo in discussione la stessa validità del modello teorico seguito, in particolare, degli *standard setters*.

1.1.2. La rilevanza del patrimonio degli intangibili

Il secondo elemento che ha comportato una crisi del paradigma contabile dominante è rappresentato dalla difficoltà nelle modalità di rappresentazione delle risorse immateriali. Tale difficoltà è stata riscontrata agli inizi del secolo

scorso con l'avvento della c.d. *new economy* e, quindi, con l'affermarsi di aziende il cui successo competitivo era sempre più associato al possesso delle "risorse immateriali" basate sulla conoscenza⁵.

Lo sviluppo di tali aziende è stato caratterizzato da una significativa crescita nel valore di mercato delle loro azioni; tale crescita veniva giustificata dall'esistenza di risorse "intangibili" che non trovavano adeguata rappresentazione in bilancio, ma emergevano solo al momento di operazioni di finanza straordinaria (di fusione o di acquisizione). In tali situazioni, gran parte del loro valore veniva iscritto nella voce dell'avviamento.

L'evoluzione dell'economia basata sull'informazione ha messo in evidenza l'incapacità della *disclosure* di bilancio di fornire le informazioni rilevanti per gli investitori nell'assunzione delle loro decisioni.

Il modello contabile dominante è adeguato alle aziende che appartengono alla *old economy* mentre rimane del tutto inadeguato per aziende appartenenti alla *new economy*. Per tali ultime aziende, le informazioni necessarie per gli utilizzatori del bilancio sono rappresentate da:

- maggiori informazioni di natura "non finanziaria";
- maggiori informazioni prospettiche;
- maggiori informazioni sulle risorse intangibili.

L'investimento in elementi immateriali rappresenta "*un accumulato di potenzialità*"⁶. Gli intangibili rappresentano una vera e propria fonte di vantaggio competitivo sostenibile classificabili in diverse categorie in base alle caratteristiche che devono possedere⁷:

- un'utilità differita nel tempo con la relativa trasferibilità (*exit separability*);
- misurabilità nel loro valore, separatamente dal sistema aziendale di appartenenza.

⁵ Sul tema della valutazione degli intangibili si ricordano i seguenti contributi:

Biancone P.P. (2006). *Le attività immateriali, l'avviamento e l'impairment nei bilanci*, Giuffrè, Milano. Bini M. (2011). *La valutazione degli intangibili*, Egea, Milano. Guatri L., Bini M. (2003). *Gli intangibili specifici*, Università Bocconi Editore, Milano. Guatri G., Villani M. (2011). *Valutazione e financial reporting: gli intangibili specifici acquisiti nelle business combination: identificazione e valutazione*, Egea, Milano. Lev B., Zambon S. (2003). "Intangibles and intellectual capital: an introduction to a special issue", in *European Accounting Review*, 12(4), 597-603. Liberatore G. (1996). *Le risorse immateriali nella comunicazione economica integrata*, Cedam, Padova. Mancini D., Marchi L., Quagli A. (2003). *Gli intangibles e la comunicazione d'impresa*, FrancoAngeli, Milano. Renoldi A. (1992). *La valutazione dei beni immateriali: metodi e soluzioni*, Egea, Milano.

⁶ Vicari S. (1992). "Risorse e funzionamento d'impresa", in *Finanza Marketing e Produzione*, n. 3.

⁷ Brugger G. (1989). "La valutazione dei beni immateriali legati al marketing ed alla tecnologia", in *Finanza, Marketing e Produzione*, n. 1.

Alcuni autori individuano quei beni immateriali che rispecchiano le caratteristiche sopra menzionate: la proprietà intellettuale, i brevetti, le formule, le conoscenze tecnologiche, i marchi, i diritti d'autore, i contratti, le relazioni con i clienti, le reti di distribuzione⁸.

In alcuni casi le aziende possono detenere valori immateriali che non emergono in modo evidente in quanto non posseggono le caratteristiche sopra enunciate.

Nella dottrina e nella prassi è possibile individuare un'assoluta convergenza sul concetto secondo il quale un'attività immateriale, per essere suscettibile di valutazione autonoma e quindi scindibile dal sistema aziendale di sua appartenenza, deve possedere i requisiti di:

- identificabilità in via autonoma;
- controllo, al fine di ottenere i benefici economici derivanti dal suo sfruttamento, limitando o impedendo l'accesso a terzi;
- ottenimento di benefici economici futuri in termini di maggiori flussi reddituali o risparmio di costi per il possessore.

Resta il fatto che l'acceso dibattito scaturito con l'avvento della c.d. *new economy* ha comunque sollevato numerosi dubbi sull'adeguatezza informativa di bilancio attinente le risorse intangibili, alla luce dell'evoluzione del contesto economico globale.

1.2. Il processo di armonizzazione contabile: le Direttive Europee

Il processo di armonizzazione dovrebbe consistere nel riconoscimento di specifiche norme riferibili al singolo Paese, cercando una riconciliazione con quelle degli altri paesi correggendo o eliminando le barriere esistenti tra i diversi ordinamenti.

Tale processo presenta una serie di vantaggi, tra i quali:

- la possibilità per paesi in cui non esistono adeguati *standard* contabili e di revisione di utilizzare regole sviluppate a livello internazionale. Tale utilizzo ridurrebbe i costi di sviluppo di tali principi e consentirebbe l'accesso ad un flusso informativo di elevata qualità;
- l'esigenza di disporre di *standard* contabili omogenei in un contesto sempre più globalizzato da un punto di vista economico-finanziario.

Esistono, tuttavia, anche numerosi dubbi sulla "fattibilità" di una reale ar-

⁸ Guatri L., Bini M. (2003). *Gli intangibili specifici*, Università Bocconi Editore, Milano.

monizzazione contabile a livello internazionale, tra i quali si possono menzionare:

- le normative civilistiche e fiscali nazionali che costituiscono una barriera all’armonizzazione a livello internazionale, secondo cui il bilancio è spesso redatto per soddisfare un obbligo posto dall’ordinamento giuridico di un determinato Paese; è logico attendersi che le regole contabili risulteranno ancora per lungo tempo influenzate da tali specificità;
- un’ulteriore barriera all’armonizzazione è rappresentata dalle differenze esistenti nei sistemi politici ed economici. Le politiche contabili possono essere influenzate da esigenze specifiche e contingenti, compatibili con i sistemi economici e politici di ogni singolo Paese;
- le stesse normative di accesso allo svolgimento della professione contabile, nelle singole realtà, possono rappresentare un impedimento al processo di armonizzazione. La previsione di criteri specifici di selezione a livello di singoli Paesi comporta il consolidamento di approcci culturali specifici che possono inevitabilmente ostacolare l’armonizzazione della cultura contabile a livello globale.

1.2.1. *Il primo processo di armonizzazione contabile a livello europeo*

Negli ultimi decenni gli sviluppi normativi in tema di armonizzazione contabile sono stati significativi, soprattutto alla luce del processo di omogeneizzazione internazionale dei comportamenti contabili delle aziende che ha imposto tempi lunghi e modifiche non solo contabili ma anche culturali⁹.

Prima dell’introduzione di un unico *corpus* di principi contabili internazionali (IAS/IFRS) esistevano ancora, tra gli Stati membri dell’Unione Europea, notevoli differenze teoriche e contabili.

La dottrina in tema di contabilità e bilancio ha cercato di identificare le motivazioni alla base di tali differenze e ha tentato di ricondurle ai seguenti fattori:

- la natura del sistema legale, se di tipo dirigitico ovvero basato su un sistema non codificato, come quello di *common law*;
- la struttura prevalente di organizzazione economica delle aziende, nonché la tipologia degli assetti proprietari, se chiusi all’interno di gruppi familiari o aperti, come ad esempio del tipo “azionariato diffuso”;
- il comportamento e l’influenza della legislazione fiscale;
- l’influenza dei fattori “educativi”, ovvero degli ordini professionali, la quale,

⁹ Adamo S. (2001). *Problemi di armonizzazione dell’informazioni contabile*, Giuffrè, Milano, 58.

più che dipendere da tradizioni storiche di un Paese, è funzione dell'importanza che l'economia e la produzione assumono nella cultura dello stesso.

Sulla base di come tali suddetti fattori si compongono emergono due impostazioni contabili:

- la prima definita sistema “legalistico-patrimoniale”, che si fonda sull'individuazione della fattispecie giuridica dalla quale origina la rilevazione contabile;
- la seconda definita sistema “informativo-finanziario”, che si basa sul principio secondo cui il sistema contabile deve garantire l'informazione più adeguata e rappresentativa del fatto economico-finanziario che si è verificato, a volte anche a prescindere dalla configurazione giuridica che questo può assumere¹⁰.

Come noto, l'Unione Europea costituisce l'istituzione che più di tutte ha tentato efficacemente di realizzare un processo di omogeneizzazione dei sistemi contabili dei diversi Paesi membri: nell'armonizzazione contabile internazionale, le Direttive EU comunitarie hanno rappresentato un notevole contributo.

In tale contesto, si colloca il processo di armonizzazione contabile¹¹ che ha avuto inizio alla fine degli anni '70 quando – ad opera della Commissione Europea – furono emanate diverse disposizioni normative aventi come principale finalità una serie di disposizioni finalizzate all'accrescimento della comparabilità dei principi contabili vigenti in ciascun Paese, fissando alcuni limiti alle divergenze che essi possono presentare.

Per alleviare le differenze significative tra i diversi modelli adottati nei Paesi membri, la Comunità Europea ha emanato alcune importanti Direttive, in particolare le seguenti, in relazione ai principi di redazione del bilancio:

- la IV Direttiva sui conti annuali delle società di capitali (78/660/CEE);
- la VII Direttiva sui conti consolidati dei gruppi di imprese (83/249/CEE);
- la VIII Direttiva, sull'abilitazione delle persone con funzioni di controllo dei bilanci annuali (84/253/CEE).

Tali Direttive hanno determinato un impulso rilevante allo sviluppo della disciplina in tema di bilancio rappresentando un primo tentativo di rendere uniformi e comparabili i bilanci delle società europee: ad esempio la codificazione dei postulati di bilancio che fino a quel momento, pur se elaborati da tempo dalla dottrina contabile internazionale, non erano recepiti, se non parzialmente, in molti ordinamenti giuridici dei Paesi Europei.

¹⁰ Giusti A.M. (1992). “I principi contabili generalmente accettati: una rassegna”, in *Rirea*, n. 3-4.

¹¹ Il concetto di armonizzazione non deve essere confuso con quello di “standardizzazione”: il primo riguarda la ricerca di omogeneità tra diverse realtà, il secondo riguarda un adeguamento ad un sistema di regole condivise in una determinata realtà.

Le materie contenute nella IV Direttiva CEE – che rappresenta quella di maggior contributo – hanno riguardato la struttura e il contenuto dei prospetti di bilancio, i principi ed i criteri di redazione e valutazione, il contenuto della relazione sulla gestione ed il regime di pubblicità cui il bilancio è sottoposto.

La stessa Direttiva ha, altresì, introdotto un ampio quadro di norme comuni in materia di bilancio consentendo agli Stati membri di poter operare una scelta, al momento del recepimento di tale Direttiva, tra diverse alternative a disposizione previste per i numerosi aspetti contabili della gestione.

Tale sistema di alternative ha prodotto, tra le singole realtà nazionali, differenze spesso anche significative. Inoltre, occorre evidenziare il problema della lenta tempistica di recepimento di tale Direttiva nelle differenti realtà nazionali. Nel contesto nazionale italiano, infatti, la IV e VII Direttiva sono state recepite con il D.Lgs. n. 127/1991.

L'intero processo di armonizzazione internazionale, quindi, iniziato con l'emanazione della IV Direttiva si è concluso dopo circa quindici anni: alla gradualità con cui volutamente il legislatore europeo ha inteso percorrere la strada dell'armonizzazione contabile, si sono aggiunti i rallentamenti nelle tempistiche di attuazione delle Direttive in diversi Paesi, come in Italia¹².

Con riferimento all'armonizzazione, pur avendo segnato le stesse Direttive un passo importante, esse hanno presentato forti limiti, tra cui:

- la presenza di diverse alternative contabili che, pur avendo facilitato l'introduzione delle Direttive nei diversi Paesi membri, ha indotto gli stessi – nel momento del recepimento – alla scelta di quei trattamenti contabili che più di altri rispondevano alla situazione socio-economica ed alla tradizione contabile del Paese stesso, determinando di fatto un'armonizzazione incompleta. Per fornire un'idea della portata di tale aspetto, è stata effettuata una comparazione tra tre dei principali Paesi dell'Unione Europea (Italia, Francia, Germania) come menzionato nella Tabella 1.1;
- l'inadeguatezza rispetto alle norme più rigorose prescritte in ambito internazionale ed, in particolare, agli *standard* imposti dalla *Security Exchange Commission* (SEC) negli Stati Uniti.

L'obiettivo delle Direttive IV e VII è stato quello di indurre le aziende europee alla formazione dei bilanci redatti secondo un unico insieme di principi contabili riconosciuti a livello internazionale, in grado di garantire la negoziazione dei valori mobiliari delle aziende, non solo sui mercati europei, ma anche su quelli internazionali.

¹² Valentinetti D. (2016). *IFRS for SMEs e bilancio d'esercizio delle piccole e medie imprese. Analisi, riflessioni ed evidenze empiriche*, FrancoAngeli, Milano.

Tabella 1.1. – Applicazione della IV Direttiva in Italia, Francia e Germania¹³

<i>IV Direttiva CEE</i>	<i>Italia</i>	<i>Francia</i>	<i>Germania</i>
Adottata dal Consiglio della Comunità Europea il 25 luglio 1978	Il recepimento è avvenuto nel 1991	Il recepimento è avvenuto nel 1983	Il recepimento è avvenuto nel 1985
Clausola Fondamentale della IV Direttiva			
I conti annuali devono essere presentati con chiarezza e devono essere in possesso del requisito di conformità alla presente Direttiva. I conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico di esercizio	Il bilancio deve essere redatto con regolarità e sincerità e deve dare un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato economico dell'impresa	Il bilancio delle società deve, nel rispetto dei corretti principi di tenuta della contabilità, fornire un'immagine corrispondente alla reale (effettiva) situazione patrimoniale, finanziaria e dell'utile della società stessa
Art. 2, parr. 2-3	Art. 2423 c.c., comma 2	Art. 9 Codice Commerciale	Art. 264 HGB

Tutto quanto sopra menzionato potrebbe indurre a riflettere sul fatto che il primo processo di armonizzazione contabile, iniziato con la IV Direttiva CEE, non ha conseguito gli obiettivi prefissati di comparabilità dei bilanci. Tuttavia, tale obiettivo prioritario era quello di omogeneizzare i sistemi contabili a livello europeo e non a livello internazionale.

1.2.2. Il secondo processo di armonizzazione contabile a livello europeo

Gli obiettivi delle successive Direttive UE in materia contabile, spinte dalla

¹³ Rusconi G. (1999). "Bilanci in Europa. L'armonizzazione dei bilanci nell'UE. Le legislazioni nazionali di Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Spagna", in *Il Sole 24 Ore*, Milano.

necessità di fornire un quadro uniforme di regole contabili in linea con il “nuovo” sistema IAS/IFRS, assumono una prospettiva diversa e più rilevante. Nello specifico riferimento al *fair value*, occorre menzionare le seguenti:

- Direttiva 2001/65/CE;
- Direttiva 2003/51/CE;
- Direttiva 2006/46/CE.

Direttiva 2001/65/CE

La Direttiva 2001/65/CE è stata emanata dalla Commissione Europea in data 27 settembre 2001 e ha modificato le Direttive 78/660/CEE (in relazione ai conti annuali delle imprese), 83/349/CEE (in relazione ai conti consolidati delle imprese) e 86/635/CEE (in relazione ai conti annuali e consolidati delle banche e delle altre istituzioni finanziarie).

Le principali novità introdotte hanno avuto come finalità quella di permettere la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari. Nello specifico, con particolare riferimento al bilancio d’esercizio, tale Direttiva ha introdotto una nuova sezione (7-bis) alla IV Direttiva CEE denominata “*Valutazione al valore equo*” nella quale vengono contenuti i seguenti elementi che attengono il nuovo criterio basato sul *fair value*:

- l’ambito di applicazione del nuovo criterio;
- le modalità di determinazione del nuovo criterio;
- la contabilizzazione e l’informativa da fornirsi in relazione alla Nota Integrativa ed alla Relazione sulla Gestione.

Direttiva 2003/51/CE

La Direttiva 2003/51/CE è stata emanata dalla Commissione Europea in data 18 giugno 2003 con l’obiettivo di adeguare la disciplina nazionale dei Paesi membri ai principi contabili internazionali, modificando le Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE.

Mentre la Direttiva del 2001 era finalizzata esclusivamente alla comprensione del criterio del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari, la Direttiva del 2003 contiene aspetti più generali, tra cui:

- possibilità di estendere l’adozione del *fair value* ad attività distinte dagli strumenti finanziari;
- inclusione nel bilancio di altri documenti aggiuntivi rispetto allo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- iscrizione, nei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale, di valori determinati considerando la sostanza dell’operazione o del contratto sottostante;

- presentazione delle poste patrimoniali secondo una struttura basata sulla distinzione delle voci di carattere corrente o non corrente;
- presentazione del Conto Economico secondo un modello di rendiconto delle prestazioni (“*Statement of Performance*”) rappresentato da un prospetto reddituale che comprende sia i componenti di reddito “realizzati” che quelli “non realizzati” con l’evidenziazione di “utile distribuibile” e “utile prodotto o potenziale”;
- rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali;
- estensione dell’utilizzo del *fair value* a poste diverse dagli strumenti finanziari;
- eliminazione della distinzione tra fondi rischi e fondi oneri.

La Direttiva 2003/51/CE mira ad armonizzare le norme contabili applicabili alle società e ad altri organismi che non sono soggetti al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali alle imprese quotate in borsa.

In questo modo essa elimina le residue discordanze tra le Direttive contabili ed il regolamento sull’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), in quanto consente di rendere le opzioni contabili IAS applicabili alle imprese che conservano le Direttive contabili come legislazione di base. Inoltre, la Direttiva chiarisce il trattamento dei finanziamenti fuori bilancio (debiti e prestiti) ed estende al di là degli aspetti finanziari l’analisi dei rischi nelle relazioni sulla gestione delle imprese; essa precisa, altresì, il contenuto obbligatorio delle relazioni dei revisori dei conti.

L’innovazione più significativa introdotta dalla Direttiva 2003/51/CE è l’obbligo, per tutte le società quotate dell’Unione Europea, di redigere i propri bilanci consolidati conformemente agli IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea, a partire dal 2005. Essa consente, inoltre, agli Stati membri la facoltà di prescrivere alle società quotate l’applicazione degli IAS/IFRS adottati nella redazione dei conti annuali e, relativamente alle società non quotate, l’applicazione degli IAS/IFRS adottati.

Gli obiettivi della Direttiva 2003/51/CE sono i seguenti:

- eliminare tutti i conflitti che esistono tra le Direttive contabili e gli IAS/IFRS;
- far sì che i trattamenti contabili opzionali attualmente consentiti dagli IAS/IFRS possano essere utilizzati dalle società dell’Unione Europea, che continueranno a dover osservare regole fondate sulle Direttive contabili (cioè le società che non redigeranno i loro conti annuali o consolidati conformemente agli IAS/IFRS adottati a norma del regolamento IAS/IFRS);
- aggiornare le Direttive contabili in modo che possano fornire un quadro informativo che sia, al tempo stesso, in linea con la prassi moderna e sufficientemente flessibile per adattarsi agli sviluppi futuri degli IAS/IFRS.

Direttiva 2006/46/CE

Un'ulteriore Direttiva che ha migliorato l'intero processo di armonizzazione contabile è la 2006/46/CEE, emanata dalla Commissione Europea in data 14 giugno 2006, che ha integrato e modificato le Direttive 78/660/CEE, 83/635/CEE e la 91/674/CEE¹⁴.

L'obiettivo di tale Direttiva, oltre a introdurre una specifica informativa sulla *corporate governance* e sull'attribuzione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di una responsabilità collettiva sul bilancio, è quello di fornire una dettagliata informativa sulle operazioni effettuate con parti correlate e sulle operazioni fuori bilancio.

In particolare, le priorità di tale Direttiva sono di seguito riportate:

- sancire la responsabilità collettiva degli amministratori;
- rafforzare la trasparenza delle operazioni con parti correlate e delle disposizioni fuori bilancio; e
- migliorare le informazioni sulle pratiche di governo societario applicate in una società.

* * *

Il consolidarsi del processo di globalizzazione dei mercati finanziari ha evidenziato, da un lato, la disparità di regole locali utilizzate nei diversi Paesi per la redazione del bilancio e, dall'altro, l'opportunità di definire regole contabili condivise a livello globale. Tali regole permettono di migliorare il funzionamento dei mercati finanziari globali, offrendo informazioni di qualità elevata ad *users* e *preparers*, traducibile in:

- un contenimento dei costi sostenuti per l'interpretazione dell'informativa contabile di aziende operanti in diversi Paesi, grazie alla comparabilità delle informazioni disponibili (per gli *users*);
- una riduzione dei costi sostenuti per la predisposizione e il controllo del bilancio. L'individuazione di regole uniformi consentirebbe di non utilizzare principi contabili differenti a seconda del Paese di appartenenza delle singole entità legali facenti parte di un gruppo multinazionale (per le aziende multinazionali operanti su scala globale);
- una riduzione del costo del capitale di rischio (per le aziende in generale).

A seguito del processo di globalizzazione dei mercati finanziari e reali è ma-

¹⁴Di Pietra R. (2011). "Bilancio redatto in forma abbreviata tra IFRS per le SME e recepimento della Direttiva 46/2006", in Capodaglio G. (a cura di), *L'ipotesi di espansione in Europa degli IAS/IFRS*, Rirea Aziende, Roma, 141-181.

turata la convinzione di definire un sistema di regole condiviso anche in ambito contabile.

Tale convinzione è stata poi amplificata dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi a partire dal 2008 che ha evidenziato dei limiti derivanti dall'assenza o carenza nell'efficienza del sistema di regole condiviso.

Tale crisi ha sollevato un acceso dibattito sui contenuti dell'informativa, sul ruolo dell'informativa a livello sociale e sul processo di emanazione di *standard* contabili a livello globale.

1.3. La convergenza verso i principi contabili internazionali

La necessità di adottare un unico *corpus* di regole contabili a livello internazionale per la redazione dei bilanci individuali e consolidati delle aziende europee, ha portato al risultato di un lungo percorso normativo intrapreso attraverso due interventi comunitari fondamentali:

- Comunicazione n. 508/95;
- Comunicazione n. 359/00.

A metà degli anni '90, la Commissione Europea ha emanato la Comunicazione n. 508 del 14 novembre 1995 (*“Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale”*) e, in una fase successiva, la Comunicazione n. 232 del 11 maggio 1999 (*“Messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano d'azione”*), evidenziando la necessità di dover rivedere il percorso di armonizzazione intrapreso con l'emanazione delle Direttive contabili.

I limiti di tali Direttive, evidenziati nel paragrafo precedente, non hanno permesso di raggiungere l'obiettivo che avrebbe condotto ad una completa e corretta comparabilità dei documenti di informativa contabile delle aziende appartenenti a Paesi diversi.

A questo si aggiunge la necessità di ridurre la complessità ed i costi dell'informazione economico-finanziaria delle grandi aziende a carattere internazionale. Queste ultime, essendo quotate anche in Paesi extraeuropei, si trovano spesso costrette a redigere più bilanci, uno in osservanza delle disposizioni nazionali (coerenti con le Direttive) ed uno (o più) secondo principi riconosciuti in ambito internazionale¹⁵.

¹⁵ Così si stabilisce all'interno dei parr. 3.1, 3.2 e 3.3 della Comunicazione n. 508/1995.

“3.1. La quarta e la settima direttiva hanno esercitato un reale impatto positivo, pur consentendo agli Stati membri di preservare le diverse tradizioni contabili nazionali esistenti prima della loro

Con la Comunicazione n. 508/1995 è stato avviato un esame di “compatibilità” dei principi contabili internazionali IAS/IFRS con le Direttive contabili europee, con lo scopo di valutare la possibilità di consentire alle aziende di grandi dimensioni degli stati membri di redigere i propri bilanci secondo i principi IAS/IFRS e non secondo le rispettive normative nazionali.

Il percorso da seguire in tema di informativa di bilancio è stato tracciato con la Comunicazione n. 359 del 13 giugno 2000 dal titolo “*La strategia dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire*”. Con essa la Comunità Europea anticipa due tappe importanti del proprio processo di armonizzazione:

- che entro il 2000 si sarebbe presentata una proposta finalizzata ad imporre a tutte le società quotate dell’UE l’obbligo di redigere, entro il 2005, i loro bilanci consolidati in conformità agli IAS/IFRS;
- che entro il 2001 si sarebbe presentata una proposta intesa a modernizzare le Direttive contabili affinché queste potessero rappresentare la base dell’informativa finanziaria per tutte le società di capitali.

La prima delle suddette tappe si è realizzata con il Regolamento (CE) n. 1606/2002 che ha introdotto l’obbligo a decorrere dall’esercizio 2005 per le società quotate dei Paesi membri della Comunità economica europea, di redigere i bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali emanati dallo IASB.

La modernizzazione delle Direttive contabili è stata attuata con:

- La Direttiva n. 65 del 27 settembre 2001 che ha avuto lo scopo di introdurre l’utilizzo del criterio del *fair value* o “valore equo”, in luogo del costo storico, per la valutazione delle attività e delle passività finanziarie, con riferimento a quelle detenute a scopo di negoziazione e a quelle disponibili per la vendita, così come previsto dagli IAS/IFRS;


adozione. La qualità dell’informazione finanziaria è infatti considerevolmente migliorata negli Stati membri e la libera circolazione di finanziarie comparabili è una condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno e un incentivo alla concorrenza.

3.2. Permangono tuttavia taluni problemi che dovranno essere risolti per garantire che i progressi realizzati a tutt’oggi siano preservati e che l’Unione europea sia in grado di far fronte alle grandi sfide che la attendono.

3.3. Il più urgente di tali problemi riguarda le imprese europee a vocazione internazionale. I conti che tali imprese redigono attenendosi alla legislazione nazionale fondata sulle direttive contabili non sono più adeguati alle esigenze dei mercati finanziari internazionali. Tali imprese si vedono pertanto costrette a preparare due serie di conti, una prima serie conforme alle direttive contabili e una seconda serie adeguata ai requisiti dei mercati internazionali. Tale situazione non è soddisfacente. A prescindere dai costi supplementari, il fatto che i dati contabili mutino in funzione della loro destinazione è fonte di confusione per gli investitori e per il pubblico in generale. Esiste inoltre il rischio che le grandi imprese applichino in misura crescente le norme USA (GAAP). Tali imprese e gli Stati membri attendono pertanto dall’Unione europea una soluzione di rapida attuazione”.

- La Direttiva n. 51 del 18 giugno 2002 che interviene per rendere compatibili gli IAS/IFRS e la normativa europea, eliminando eventuali conflitti di struttura e contenuti.

Figura 1.1. – Il processo di formazione della Comunicazione n. 359/2000



Prima di passare al dettaglio delle disposizioni adottate a seguito della citata Comunicazione n. 359/2000, appare opportuno menzionare le motivazioni che hanno indotto la Commissione Europea ad adottare i principi contabili elaborati dallo IASB come regole fondamentali per redigere i conti annuali e consolidati delle società quotate nell’Unione Europea, nonché le fonti da cui originano i documenti stessi.

I principi contabili riconosciuti a livello internazionale ed attualmente utilizzati dalle aziende dell’Unione Europea, sono:

- gli IAS/IFRS, ossia il *corpus* dei principi contabili approvati dallo IASB;
- gli US GAAP, vigenti negli Stati Uniti d’America, in Canada e nei Paesi dell’America Latina, elaborati dal FASB.

Entrambi i *corpus* sono caratterizzati da una forte attenzione verso gli investitori e, quindi, sono in grado di soddisfare le maggiori esigenze informative richieste a seguito dell’evoluzione dello scenario finanziario internazionale.

Come detto in precedenza, la crescente esigenza di applicare un unico “metro contabile” per la redazione dei conti annuali e consolidati tra i Paesi membri dell’UE ha reso necessario operare una scelta tra le due categorie di principi elaborati a livello internazionale.